(C.A.P. 07029 - PIAZZA GALLURA N° 3 - PROVINCIA OLBIA-TEMPIO)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906

Polizza Tutela Legale Pagina 1 di 13

# POLIZZA DI TUTELA LEGALE CIG 34939209FC LOTTO 6

La presente polizza é stipulata tra

COMUNE DI TEMPIO
PIAZZA GALLURA N.3
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)
C.F. / P.IVA 00253250906

е

Società Assicuratrice		
Agenzia di		

Durata della polizza

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2011
Alle ore 24.00 del :	31.12.2015

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
------------------------	-------

(C.A.P. 07029 - PIAZZA GALLURA N° 3 - PROVINCIA OLBIA-TEMPIO)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906

Polizza Tutela Legale Pagina 2 di 13

# **SOMMARIO**

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Definizioni

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art.3 Durata del Contratto

Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art.5 Recesso a seguito sinistro
Art.6 Regolazione del premio
Art.7 Modifiche dell'assicurazione
Art.8 Forma delle comunicazioni

Art.9 Oneri fiscali Art.10 Foro competente

Art.11 Interpretazione del contratto

Art.12 Clausola Broker

Art.13 Rinvio alle norme di legge

Art.14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Art.15 Coassicurazione e delega

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Art.16 Oggetto dell'Assicurazione

Art.17 Spese assicurate

Art.18 Garanzie
Art.19 Esclusioni
Art.20 Secondo rischio
Art.21 Validità territoriale

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINSITRI

Art.22 Denuncia del sinistro e Gestione delle vertenze

Art.23 Libera scelta del legale Art.24 Pagamento dell'indennizzo

SEZIONE 5 MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.25 Massimali

Art.26 Calcolo del premio

Art.27 Riparto di coassicurazione

Art.28 Disposizione finale



# SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

# Art.1 - Definizioni

Pagina 3 di 13

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione	
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;	
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;	
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;	
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza;	
Assicurato:	Il soggetto fisico e giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Rivestono la qualifica di Assicurato le categorie identificate nell'apposita tabella della Sez.5 della presente polizza.	
Società:	L'impresa assicuratrice;	
Beneficiario :	Il soggetto che sostiene le spese assicurate con la presente polizza e ne ottiene il rimborso ovvero il Contraente	
Broker:	La GPA S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.	
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.	
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.	
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso – cioè l'insorgere della controversia – per il quale è prestata la garanzia assicurativa.	
Atto illecito:	Determinato da una situazione di contrasto con la norma giuridica	
Atto illegittimo:	Privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica.	
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.	
Conflitto d'Interessi	La situazione di contrasto, rilevata dall'Ente, tra le proprie finalità e quelle del soggetto legato da rapporto di impiego e/o servizio	

(C.A.P. 07029 - PIAZZA GALLURA N° 3 - PROVINCIA OLBIA-TEMPIO)

Polizza Tutela Legale Pagina 4 di 13 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906

#### SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

#### Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze di tutela giudiziaria da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

# Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio. L'Assicurato, in caso di sinistro, deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

La presente polizza opera dopo l'esaurimento dei massimali di eventuali altre polizze di tutela legale o responsabilità civile o patrimoniale da chiunque o comunque stipulate. Nel caso di assenza di tali polizze o di non operatività delle medesime la presente polizza opera a primo rischio.

### Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

# Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società EQUITALIA SERVIZI SPA, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in

(C.A.P. 07029 - PIAZZA GALLURA N° 3 - PROVINCIA OLBIA-TEMPIO)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906

Polizza Tutela Legale Pagina 5 di 13

copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società EQUITALIA SERVIZI SPA.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i.. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

### Art.5 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuro del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del rifiuto stessi, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

### Art.6 - Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

### Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

(C.A.P. 07029 - PIAZZA GALLURA N° 3 - PROVINCIA OLBIA-TEMPIO)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906

Polizza Tutela Legale Pagina 6 di 13

### Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

### Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### Art.12 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA SpA, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo
  stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione,
  ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal
  Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla
  Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
  - In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
  - La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
  - Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 6%.

### Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906

Polizza Tutela Legale Pagina 7 di 13

### Art.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); b)
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); c)
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). d)

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### Art.15 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906

Polizza Tutela Legale

Pagina 8 di 13

(C.A.P. 07029 - PIAZZA GALLURA N° 3 - PROVINCIA OLBIA-TEMPIO)

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

### Art.16 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura il rimborso delle spese peritali e legali sia extragiudiziali che giudiziali per la difesa dell'Assicurato in ogni stato e grado di giudizio, a seguito di un sinistro rientrante in garanzia, verificatosi durante il periodo di validità della polizza relativo a fatti accaduti durante il periodo della polizza o nei due anni immediatamente antecedenti la decorrenza della stessa.

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri, la garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto purché relative a fatti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso.

Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della prima manifestazione.

### Art. 17 - Spese assicurate

L'assicurazione pertanto comprende:

- i compensi e le spese relativi a prestazioni svolte nell'interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie e/o nella fase che ha preceduto il giudizio - da legali, e/o periti di parte, informatori (investigatori) incaricati;
- i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice, e posti a carico dell'Assicurato:
- le spese di giustizia nel processo penale (art.535 c.p.p.);
- eventuali spese legali e/o peritali di controparte, in caso di soccombenza dell'Assicurato o di transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;
- le spese di difesa penale in materia di inquinamento o in materia di sicurezza sul lavoro;
- spese per arbitrati rituali;
- formulazioni di istanze o ricorsi da presentarsi alle competenti Autorità:
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari Legge 23 dicembre 1999 n.488 art.9 D.L. 11 marzo 2002 n.28, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima

E' garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente per ogni grado di giudizio.

#### L'Assicurato é tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

### Art. 18 - Garanzie

Le garanzie previste all'art.16, vengono prestate a favore dei soggetti Assicurati per le spese sostenute nei casi sotto indicati, sempreché connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio:

- Esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o cose subiti nello svolgimento dell'attività 1. oggetto della presente polizza dai soggetti assicurati per fatto illecito di terzi, compresi i danni conseguenti alla circolazione stradale sia essa con mezzi dell'Ente che con mezzi privati;
- 2. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio a all'adempimento dei compiti d'ufficio. L'efficacia della garanzia è subordinata al verificarsi di una delle sequenti ipotesi:
  - Assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E' esclusa altresì la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosidetto "patteggiamento")
  - Derubricazione a reato colposo
  - Archiviazione per infondatezza della notizia di reato

(C.A.P. 07029 - PIAZZA GALLURA N° 3 - PROVINCIA OLBIA-TEMPIO)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906

Polizza Tutela Legale Pagina 9 di 13

Sono compresi nella presente garanzia:

- La contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro a condizione che l'Ente abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi se richiesta dalla normativa ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- Le violazioni alla normativa sulla privacy, a condizione che il titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all'autorità Garante ai sensi delle vigente normativa.
- 3. Resistenza ad azioni di responsabilità avanti il Giudice Ordinario ed al Giudice di Pace. Relativamente all'Ente assicurato la presente garanzia vale solo ed esclusivamente in presenza di valide ed operative polizze di responsabilità civile e patrimoniale e ad esaurimento del massimale delle medesime per spese legali;
- 4. Limitatamente all'Ente assicurato resistenza avanti il Tribunale Amministrativo Regionale purché esista e sia operativa una polizza di responsabilità civile a patrimoniale avente l'Ente come assicurato;
- 5. Difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto purché non venga emessa condanna per colpa grave;
- 6. Proposta di opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezze, igiene dei luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina dell'organizzazione degli orari di lavoro.

### Art.19 - Esclusioni

L'assicurazione non vale per le spese relative a:

- a) vertenze di natura valutaria;
- b) vertenze insorte tra due o più persone assicurate con la medesima polizza;
- c) le spese di bollo e registrazione necessarie per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario;
- d) pagamento di multe, ammende o sanzioni:
- e) vertenze concernenti la materia delle successioni e donazioni;
- f) vertenze in ambito fiscale o amministrativo fatto salvo quanto previsto dall'art.18 che precede;

### Inoltre la garanzia non sarà operante:

- g) se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è strettamente connesso al servizio, alle mansioni ovvero alle competenze dell'Assicurato;
- h) se il sinistro è determinato da dolo o colpa grave giudizialmente accertati dell'Assicurato quando questi sia una persona fisica;
- i) nei casi di violazione degli artt.186 "guida sotto l'influenza dell'alcool", 187 "guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti", 189 comma 1 "comportamento in caso d'incidente" del Nuovo Codice della Strada;
- j) per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art.541 c.p.p.)
- k) in caso di conflitto d'interessi tra un Assicurato e l'Ente. In tal caso le garanzie opereranno esclusivamente a favore dell'Ente.

### Art.20 - Secondo rischio

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni sottoscritte dal Contraente per lo stesso rischio siano esse di tutela legale che di responsabilità civile o responsabilità patrimoniale. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre anche a causa di inoperatività delle stesse determinata da qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Relativamente alle eventuali polizze stipulate dagli Assicurati diversi dal Contraente la presente opererà a primo rischio.



Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906

Polizza Tutela Legale Pagina 10 di 13

# Art.21 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per le vertenze e procedimenti di competenza delle autorità giudiziarie italiane, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano o in qualsiasi altro Paese europeo.

Polizza Tutela Legale Pagina 11 di 13 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906

### SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINSITRI

### Art. 22 - Denuncia del sinistro e Gestione delle vertenze

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

La denuncia di sinistro sulla presente polizza vale come denuncia di sinistro anche sulla eventuali polizze collegate a medesima contraenza.

In caso di esito favorevole, le spese liquidate giudizialmente ed in via transattiva a favore dell'Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga a norma dell'art.1916 C.C..

### Art. 23 - Scelta dei legali

L'Assicurato ha il diritto di scegliere i legali di sua fiducia segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

### Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione delle spese sostenute, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo.



(C.A.P. 07029 - PIAZZA GALLURA Nº 3 - PROVINCIA OLBIA-TEMPIO)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906

### SEZIONE 5 MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art. 25 - Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

€.15.000,00.=	Per assicurato per sinistro	
€.30.000,00.=	Per sinistro anche con più assicurati coinvolti	
€.100.000,00.=	Per periodo assicurativo	

Resta convenuto fra le parti che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

# Art. 26 - Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

Categoria di Assicurati	Premio lordo per ciascun Assicurato	Numero Assicurati	Premio annuo lordo (anticipato)
Amministratori	€=	31	€=
Dipendenti (incluso Segretario)	€=	94	€=
TOTALE	€=	115	€=

Scomposizione del premio alla firma

Premio annuo imponibile	€	II.
Imposte	€	П.
TOTALE	€	".

Scomposizione del premio rate successive

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.6 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base della variazione del numero degli Assicurati.

### Art.27 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

### Art.28- Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ



Polizza Tutela Legale Pagina 13 di 13 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906